



G P D P

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL SEGRETARIO GENERALE

Al dott. Cosimo COMELLA
Dirigente DTDSI
Sede

Oggetto: Adempimenti urgenti.

Gentile dott. Comella, a fini di urgente verifica e nell'ottica di condotte proattive per la sicurezza informatica dell'Autorità, le chiedo di provvedere, con effetto immediato dalla ricezione della presente, ai seguenti adempimenti:

“mettere su uno o più DVD, a seconda delle esigenze operative che emergeranno, i seguenti contenuti:

- 1) *posta elettronica;*
- 2) *accessi VPN;*
- 3) *accessi cartelle condivise;*
- 4) *spazi di rete condivise;*
- 5) *sistemi documentali;*
- 6) *sistemi di sicurezza.*
- 7) *le chiedo, altresì, di evitare che si verifichi la sovrascrittura log su tutti i sistemi”.*

In esito a tali operazioni, le chiedo di consegnare al sottoscritto il/i supporto/i DVD.

La presente comunicazione ha carattere riservato e interpersonale tra Lei e il sottoscritto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE



G

ANGELO FANIZZA
Segretario Generale
04.11.2025 11:22:03
GMT+01:00



Segretario generale

Roma, 5 novembre 2025

Oggetto: nota prot. GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.D.146076.04/11/2025
(Adempimenti urgenti) – Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota in oggetto, lo scrivente non ritiene di potervi dare corso in quanto, prima ancora dei profili di indeterminatezza che non consentono di comprendere a cosa in concreto si riferiscano alcune delle categorie di dati indicate e quali siano l'ambito e il periodo di riferimento, vengono in rilievo prioritariamente gravi profili di illiceità che potrebbero scaturire dal suo soddisfacimento.

In particolare, l'effettuazione di una copia digitale dei contenuti di cui al punto 1), ovvero del contenuto di tutte le caselle di posta elettronica (mailbox) dell'Ufficio (che contengono la corrispondenza in ingresso e in uscita scambiata da dipendenti e da altri lavoratori a qualsiasi titolo presso l'Autorità, con profondità temporale che risale, in alcuni casi, al marzo 2001 ovvero a più di 24 anni addietro) configurerebbe, in assenza di una richiesta dell'Autorità giudiziaria, una violazione del diritto costituzionale alla libertà e alla segretezza della corrispondenza oltre che delle norme in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei lavoratori.

Il Garante ha poi, nel tempo, adottato diversi provvedimenti correttivi e sanzionatori, noti al largo pubblico oltre che agli specialisti della disciplina, rivolti a datori di lavoro pubblici e privati che hanno effettuato accessi indebiti – perché privi di base giuridica e in assenza di ogni altro presupposto abilitante – a dati personali relativi ai lavoratori trattati tramite i sistemi informatici aziendali, compresi i sistemi di posta elettronica.

Si vedano, per esempio, i Provv. 17/7/2024, n. 472, doc. web n. 10053224; Provv. 21/7/2022, n. 255, doc. web n. 9809466; Provv. 15/04/2021, n. 137, doc web n. 9670738; Provv. 13/5/2021, n. 190, doc. web n. 9669974; Provv. 29/09/2021, n. 353, doc. web n. 9719914; Provv. 1/2/2018, n. 53, doc. web n. 8159221; Provv. 13/7/2016, n. 303, doc. web n. 5408460; s (par. 3.3.).



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Inoltre, l'Autorità ha rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati provvedimenti recanti linee-guida in materia di lavoro, rimarcando costantemente, e in particolare con le Linee guida per posta elettronica e internet del 10 marzo 2007¹, che l'accesso ai messaggi email del lavoratore, in assenza di idonea base giuridica e di appropriate garanzie a tutela del lavoratore, è illecito.

Il più recente provvedimento "metadati" (Prov. 6 giugno 2024, n. 364²), oggetto di consultazione pubblica e di ampio dibattito, impone la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità del trattamento, chiarendo che la conservazione dei *log*, in assenza dei presupposti stringenti dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (accordo sindacale oppure autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro) deve essere limitata a 21 giorni. Tali garanzie procedurali rappresentano l'unica via per estendere la conservazione e non possono essere surrogate da un generico "legittimo interesse" del titolare.

Si rileva, inoltre, che l'assenza nell'Ufficio di una *policy* aziendale che informi i lavoratori circa l'eventuale effettuazione di controlli sugli strumenti impiegati per il trattamento (computer e infrastrutture IT aziendali) rende ancor più problematica un'attività di analisi *ex post* o di monitoraggio.

Anche laddove la richiesta di acquisizione su supporti ottici (DVD) si riferisse a caselle di posta "impersonali", recenti orientamenti chiariscono che il fattore discriminante è l'identificabilità del lavoratore. Se l'analisi di una casella *email* impersonale consente, anche indirettamente, di risalire all'attività di una singola persona fisica, si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 4 sopra citato, con conseguente necessità delle relative garanzie.

Mentre il "freezing" dei *log* della posta elettronica può essere richiesto agevolmente dall'A.G., trattenere oggi quei dati oltre i 21 giorni, come richiesto al punto 7) della nota della S.V., in assenza delle citate garanzie procedurali (art. 4 Statuto dei lavoratori) e di merito (*policy* GDPR) e senza un provvedimento giudiziario, costituirebbe una paradossale violazione, tra l'altro, di norme emanate dallo stesso

¹ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522>

² <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10026277>



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Garante e applicate nell'attività quotidiana di verifica sui trattamenti di dati personali, con esposizione (anche) a un danno reputazionale immenso per l'Autorità, perché verrebbe contraddetta nei fatti la linea di alta garanzia costantemente sostenuta per decenni fin dall'epoca del professor Stefano Rodotà.

Un'ultima notazione va riservata al contenuto tecnico della richiesta, espresso in un "virgolettato": pur comprendendo come non tutti siano tenuti a essere esperti di informatica, devo evidenziare come la previsione di "mettere su uno o più DVD" la enorme mole di *file* informatici a cui viene fatto riferimento nella Sua richiesta, relativi a messaggi *email*, *logfile* di accessi VPN e documenti presenti nei sistemi documentali e negli "*spazi di rete condivise*" nell'ambito di un sistema informativo che comprende più di 100 TB (TeraByte), ovvero 100.000 GB (GigaByte) di dati, richiederebbe circa 20.000 supporti ottici DVD-R (da acquisire tramite apposita fornitura), per la cui scrittura sarebbero necessarie, ipotizzando l'uso di masterizzatori DVD con velocità 10X, circa 4.000 ore di lavoro, corrispondenti a circa un anno e mezzo di tempo di un tecnico dedicato, tempo che va poi raddoppiato per tenere conto dell'esigenza di trasferire quei dati su una piattaforma in grado di consentirne una qualche sensata elaborazione.

Converrà che, anche dal punto di vista tecnico, l'attività richiesta non appare nemmeno idonea a consentire alcun tipo di elaborazione utile in tempi ragionevoli, oltre a presentare quei profili di inopportunità sopra esposti.

Nella speranza di aver sufficientemente spiegato le ragioni per cui la presente richiesta ed eventuali altre dello stesso tenore non possono essere accolte, rimango a disposizione per ogni possibile chiarimento e approfondimento, al mio ritorno dal periodo di ferie in Australia, auspicando che ciò possa avvenire in un clima più disteso.

Per ogni evenienza in tema di "analisi forense", in mia assenza, può fare riferimento all'Ing. Marco Coppotelli e all'Ing. Stefano Rinauro, persone caratterizzate da elevata professionalità e affidabilità (Coppotelli è il nostro CTP che ci supporta efficacemente in tutti i casi di contenzioso innanzi al giudice ordinario, a difesa dei provvedimenti del Garante, nonché ex ufficiale dei Carabinieri, mentre Stefano Rinauro è il responsabile



GPDP

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

della nostra segreteria NIS, nonché ex funzionario della Polizia di Stato con esperienza in tema di elaborazioni "delicate").

Con i più cordiali saluti

Il dirigente DTDSI
Cosimo Comella
(documento sottoscritto
con firma digitale)



COMELLA COSIMO
Garante per la protezione
dei dati personali
DIRIGENTE
05.11.2025 13:04:05
GMT+02:00